



CONVENZIONE

PER LA "CURA DEL VERDE PUBBLICO - BENE COMUNE"

SITUATO IN LOCALITÀ/VIA

AFFIDATO ALL'ENTE DEL TERZO SETTORE DENOMINATO

tra

il Comune di Reggio Emilia che in seguito sarà denominato Comune, rappresentato dall' ing. Ermes Torreggiani, nato a Reggio Emilia il 06/03/1964 Dirigente dei Servizi "Ingegneria-Edifici" e "Reti e Infrastrutture" del Comune di Reggio Emilia, per la carica domiciliato presso la sede comunale in piazza Prampolini n°1 che interviene al presente atto in nome e per conto del Comune stesso

e

l'ente del Terzo Settore denominato che in seguito sarà chiamato Associazione rappresentato dal/dalla sig./sig.ra nato/a a il in qualità di Presidente dell'Associazione stessa Iscritta nel registro Regionale delle APS al numero dalla data del Atto costitutivo del numero Partita IVA Codice Fiscale con sede legale in Reggio Emilia via n.

Premesso che:

- L'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia pone esplicitamente tra le linee strategiche del suo mandato politico la massima valorizzazione del capitale sociale di cui è ricca la città con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei cittadini alla vita pubblica, la socialità e le relazioni in un'ottica di comunità e di cittadinanza attiva;
- A tale scopo l'Amministrazione comunale, nell'ambito dei principi di sussidiarietà orizzontale e di promozione della cittadinanza attiva, ha selezionato con un avviso pubblico Enti del Terzo Settore a cui affidare, previa stipula di convenzioni di cui all'art. 56 del D.Lgs. 117/2017, la cura di aree a verde pubblico del Comune di Reggio Emilia;
- Il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo settore" all'art.2 riconosce il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono

- quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne è promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne è favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali;
- lo stesso Decreto all'art.4 definisce "enti del Terzo settore" le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore;
 - lo stesso Decreto all'art.5 stabilisce che gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:
 1. ...
 2. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - lo stesso Decreto all'art.17 stabilisce che gli enti del Terzo settore possono avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività e sono tenuti a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà
 - lo stesso Decreto all'art. Art. 18 stabilisce che gli enti del Terzo settore che si avvalgono di volontari devono assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i

terzi e che la copertura assicurativa è elemento essenziale delle convenzioni tra gli enti del Terzo settore e le amministrazioni pubbliche, e i relativi oneri sono a carico dell'amministrazione pubblica con la quale viene stipulata la convenzione.

- lo stesso Decreto all'art.56 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'individuazione delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale con cui stipulare la convenzione è fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione, nonché il rispetto dei diritti e della dignità degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge. Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalità dell'intervento volontario, il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attività convenzionate, le modalità di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici, le coperture assicurative di cui all'articolo 18, i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa, le modalità di risoluzione del rapporto, forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, la verifica dei reciproci adempimenti nonché le modalità di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento,

ricarico o simili, e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti alla quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione.

Dato atto che:

- l'attività di cura del verde pubblico rientra tra le attività indicate all'art.5 lettera e) Decreto Legislativo 3 luglio 2017 , n. 117 "Codice del Terzo settore" cioè "interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente";
- il Comune di Reggio Emilia intende sottoscrivere con Enti del Terzo Settore, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento dell'attività di cura del verde in numerose aree verdi di proprietà comunale poichè le condizioni sono più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- con Delibera di Giunta Comunale del è stata approvata la procedura per l'affidamento ad Enti del Terzo Settore delle attività di cura del verde pubblico in numerose aree verdi di proprietà comunale;
- il Dirigente del Servizio "Ingegneria-Edifici" _ "Reti e Infrastrutture" del Comune di Reggio Emilia e Responsabile Unico del Procedimento Ing. Ermes Torreggiani ha adottato la Determinazione Dirigenziale n. esecutiva in data avente ad oggetto la

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Forma oggetto della presente convenzione l'affidamento da parte del Comune all'Associazione della CURA DEL VERDE PUBBLICO nelle seguenti aree verdi di proprietà comunale:

- area verde situata in via foglio mappali (individuata nell'allegato 2)
- area verde situata in via foglio mappali (individuata nell'allegato 3)
-

L'attività di Cura del Verde Pubblico, dettagliatamente specificata nell'Allegato 1, consiste in:

- Sfalciatura dei tappeti erbosi, in numero minimo di dieci sfalci all'anno;
- Pulizia e raccolta foglie negli spazi e percorsi ciclopeditoni compresi nelle aree verdi in numero adeguato a mantenere il decoro e un'adeguata fruizione degli spazi e dei percorsi.

ART. 2 - POSSESSO DI REQUISITI DA PARTE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione, con la firma della presente convenzione, dichiara di essere in possesso dei requisiti di moralità professionale, e di possedere adeguata attitudine in riferimento alla propria struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.

ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO

L'attività sarà espletata dall'Associazione solamente tramite volontari che saranno in numero pari a

Il numero massimo di volontari ammessi a rimborso per ciascuna area è determinato in base alla superficie dell'area affidata con la seguente modalità arrotondando il risultato all'unità superiore:

- superficie inferiore a 10.000m² un volontario ogni 1.000m²;
- superficie compresa tra 10.000m² e 100.000 m² un volontario ogni 3.000 m²;
- superficie superiore a 100.000mq un volontario ogni 5.000 m².

L'Associazione si impegna ad utilizzare esclusivamente i volontari i cui nominativi verranno formalmente comunicati all'Amministrazione Comunale e si impegna a comunicare eventuali sostituzioni dei volontari.

L'Associazione si impegna a dotare i volontari di cartellino di riconoscimento che dovrà essere obbligatoriamente esposto dai volontari stessi durante lo svolgimento dell'attività.

Tali volontari dovranno essere in possesso delle capacità tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento dell'attività.

L'Associazione dovrà adottare in ogni caso ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, manlevando il Comune da ogni conseguenza.

Lo svolgimento dell'attività di cura del verde dovrà garantire il mantenimento di una condizione di decoro e corretta fruizione delle aree affidate in ogni momento dell'anno, tenendo comunque in considerazione le condizioni meteorologiche e l'andamento climatico stagionale.

Lo svolgimento delle predette attività dovrà avvenire secondo le modalità previste nell'allegato 1 ed in ogni caso con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di settore.

I volontari sono tenuti a svolgere l'attività solo ed esclusivamente all'interno delle aree pubbliche indicate all'art. 1.

L'Associazione si impegna affinché le attività affidate siano rese con continuità e si impegna a dare immediata comunicazione al Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.

Nell'espletamento delle proprie mansioni i volontari dell'Associazione dovranno tenere un comportamento serio, corretto e dignitoso, tale da non danneggiare l'immagine del Comune nei confronti della cittadinanza. Nel caso in cui l'Amministrazione Comunale riscontrasse una violazione delle norme comportamentali sopracitate, contesterà ogni singola mancanza all'Associazione, esigendo la tutela ed il rispetto della propria immagine mediante l'adozione dei necessari relativi provvedimenti.

ART. 4 - COORDINAMENTO DEI VOLONTARI

Il coordinamento dei volontari è competenza e responsabilità esclusiva dell'Associazione che è tenuta a nominare un Coordinatore e a comunicarne il nominativo al Comune prima dell'inizio dell'attività.

L'Associazione in ogni caso, adotta ogni controllo atto a prevenire infrazioni e ad assicurare l'incolumità del personale addetto, tenendo sollevata l'Amministrazione Comunale da ogni eventuale conseguenza, anche con riferimento al disposto dell'Art. 3 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i., come modificato ed integrato con D.Lgs. n. 106/2009 (comma 12 - bis).

ART. 5 - MEZZI E ATTREZZATURE

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, i mezzi e le attrezzature verranno forniti da Iren Ambiente spa con la quale il Comune ha stipulato apposito accordo.

L'Associazione è tenuta a sottoscrivere il verbale di consegna dei mezzi impegnandosi, tra l'altro, a non manomettere i dispositivi di sicurezza di cui i mezzi e le attrezzature sono dotati.

L'Associazione è responsabile del corretto utilizzo dei mezzi e delle attrezzature ad essa affidati e il Coordinatore di cui all'art.4 è tenuto a verificare con adeguata frequenza il corretto uso dei mezzi e delle attrezzature da parte dei volontari.

Per ogni altro dettaglio, si rimanda all'accordo stipulato tra IREN AMBIENTE S.p.A. e Comune.

ART. 6 - ASSICURAZIONE DEI VOLONTARI

L'Associazione provvederà a garantire la copertura assicurativa di ciascun volontario impegnato nell'attività di Cura del Verde Pubblico e garantisce che i volontari che svolgeranno l'attività, prima dell'inizio dell'attività, saranno coperti da Assicurazione per Infortuni e Malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e da Assicurazione per Responsabilità civile verso terzi.

ART. 7 - OBBLIGHI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Il Presidente dell'Associazione rappresenta il datore di lavoro dei volontari per quanto riguarda la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 09 aprile 2008 n. 81.

L'Associazione assicura che i volontari ricevano formazione, informazione e addestramento in relazione alle attività da loro svolte. L'Associazione per formazione, informazione e addestramento dei volontari potrà avvalersi di IREN AMBIENTE S.p.A. in base all'accordo stipulato tra IREN AMBIENTE S.p.A. e Comune.

Il Comune è tenuto a fornire all'Associazione dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nelle aree verdi affidate all'Associazione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.

Il Comune è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra l'attività affidata all'Associazione e altre attività affidate dal Comune che si svolgono nelle aree verdi affidate all'Associazione.

Il Comune è tenuto inoltre a comunicare immediatamente all'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attività affidata all'Associazione.

ART. 8 - VERIFICA DELLE PRESTAZIONI E CONTROLLO DELLA LORO QUALITÀ

Il Comune avrà il compito di verificare che:

- sia stato nominato il Coordinatore di cui all'art.4;
- che i volontari che svolgono l'attività siano stati assicurati dall'Associazione;
- che i volontari durante lo svolgimento dell'attività siano dotati di cartellino di riconoscimento;
- i volontari durante lo svolgimento dell'attività di cura del verde rispettino i diritti e la dignità dei fruitori delle aree verdi affidate all'Associazione;
- che le attività vengano svolte con la frequenza e con la cura necessaria per garantire un'adeguata fruizione e decoro dell'area;
- che le attività affidate vengano svolte nel rispetto delle specifiche tecniche riportate nell'Allegato 1;

Le suddette verifiche verranno svolte dal Comune almeno due volte l'anno alla presenza del Coordinatore.

ART. 9 - RIMBORSO SPESE

Il Comune si impegna a riconoscere all'Associazione il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, in particolare:

- le spese sostenute annualmente per la copertura assicurativa dei volontari impegnati nella cura del verde nell'area comunale, determinate in massimo 50€ per ogni volontario, tenuto conto che il numero massimo dei volontari utilizzati dalla associazione è quello indicato all'art.3;
- le spese sostenute annualmente per l'acquisto del carburante necessario per i mezzi utilizzati per la cura del verde, spese che potranno avere un importo massimo pari al prodotto della superficie in m² dell'area verde comunale curata dall'associazione moltiplicato per l'importo unitario di 0,02€/m²;

Il Comune si impegna inoltre a riconoscere all'Associazione anche il rimborso dei costi indiretti dell'Associazione, cioè di quella quota parte imputabile direttamente all'attività oggetto della convenzione, che viene determinato in misura fissa pari al 10% delle somma dei rimborsi precedenti: Costi Indiretti = 10% x (Spese Carburante + Spese Assicurazione)

L'ammontare presunto annuo del rimborso spese è pari a€

Il rimborso spese, oltre IVA se dovuta, sarà determinato su base annua e verrà erogato in due rate a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica:

- la prima, pari al 50% del valore presunto del rimborso annuo, entro 30 giorni dalla stipula della convenzione il primo anno ed entro il 28 febbraio negli anni successivi;
- la seconda, che costituirà il saldo, verrà erogata possibilmente entro il 31 Dicembre di ogni anno, ma solamente in seguito alla presentazione e alla verifica della documentazione giustificativa delle spese effettivamente sostenute.

L'Associazione dovrà emettere fattura elettronica, da inviare al seguente indirizzo: sdi01@pec.fatturapa.it indicando quale Codice Univoco Ufficio: GHN23Q.

ART. 10 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Associazione assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 102/E del 19 Novembre 2014 (obbligo di tracciabilità dei pagamenti previsto dall'art. 25 co. 5 della Legge n. 133/1999 anche nei confronti delle associazioni senza fini di lucro).

L'inadempienza dell'obbligo di tracciabilità comporterà la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'Art. 1456 del Codice Civile.

ART. 11 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La durata della presente convenzione è quadriennale, dal ../../20.. fino al ../../20.. .

ART. 12 - RISOLUZIONE

Il Comune di Reggio Emilia può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico, se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dall'Associazione stessa fino al ricevimento della diffida.

Il Comune si riserva la possibilità di chiedere il risarcimento per ogni eventuale danno subito in conseguenza del comportamento inadempiente dell'Associazione.

L'Associazione può risolvere la presente Convenzione in ogni momento, previa diffida, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno almeno 15 giorni prima, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli.

per il Comune di Reggio Emilia
il Dirigente
ing. Ermes Torreggiani

per l'Associazione
il Presidente
sig.ra/sig.

ALLEGATO 1

SPECIFICHE TECNICHE

Le attività di cura del verde dovranno essere effettuate nei modi più idonei per garantire la conservazione e il buono stato vegetativo degli impianti a verde e delle essenze arboree ed arbustive su di essi esistenti.

ART. 1

MEZZI D'OPERA

I mezzi d'opera da utilizzare, cioè le motofalciatrici, i rasaerba, i decespugliatori, i trattori, etc..., dovranno essere in perfetta efficienza secondo le norme di sicurezza vigenti, assicurati secondo le norme legislative attuali, nonché in regola con le disposizioni di legge per la salvaguardia dell'ambiente contro l'inquinamento sia chimico che acustico.

I decespugliatori devono essere usati limitatamente alla rifinitura dello sfalcio, cioè intorno a cordoli, pali, alberi, per lo sfalcio di fossi, scarpate ed aiuole inferiori a cm. 60 di larghezza.

I rasaerba a scoppio con lame rotanti e scarico posteriore o con raccoglitore dovranno essere usate obbligatoriamente su aiuole larghe più di 60cm e con una lunghezza minima di 5 m per consentire un'altezza uniforme di taglio ed una minore ricaduta dei residui sulla sede stradale.

Sono da preferire trattori professionali con ruote salvaprato e piatto falciante retromontato (tipo Ferrari, Toro ecc).

L'uso di trattori di origine agricola, tipo Fiat 50-66 CV e Lamborghini 50-60 CV di peso pari ad almeno 15-20 qli., è consentito con l'auspicabile uso di gomme salvaprato, su aree che singolarmente siano di dimensione superiore a 2.000 m²

E' vietato, in relazione allo stato del terreno e al momento di esecuzione di ciascun intervento, l'uso di macchine che possano danneggiare il piano di campagna, con solchi, buchi e quant'altro. L'indice di calpestio delle macchine dovrà restare all'interno dei limiti medi di 400 - 600 gr/cm²/gomma.

ART. 2

MODALITA' DI SFALCIO

Le aree da assoggettare a falciatura, dovranno preventivamente essere liberati da carte, lattine, sassi, mucchi di rottami, rami caduti ed ogni tipo di detrito che possa deturpare il tappeto erboso ed ostacolare le successive falciature.

Le aree alla cessazione dell'attività quotidiana, o al massimo il giorno successivo, dovranno risultare libere dagli eventuali residui come pure le aree pubbliche adiacenti (aree per

viabilità e sosta, cordonate, caditoie) dovranno risultare perfettamente pulite e sgombre d'ogni detrito.

Analoga pulizia dovrà essere effettuata, per ogni area, a conclusione di ogni ciclo di lavorazione.

Il tappeto erboso dopo lo sfalcio, dovrà presentarsi uniformemente rasato senza ciuffi, creste, scorticature e privo di residui come erba, sassi, bottiglie, carta, lattine, rami caduti e rottami.

Andranno quindi previsti diversi tipi di mezzi a seconda della dimensioni delle aiuole come già specificato

Nel caso fosse predisposto un impianto di irrigazione automatica l'Associazione dovrà informare preventivamente il Comune della data programmata per l'attività di sfalcio in modo che il Comune provveda a programmare la frequenza dell'irrigazione per non intralciare le operazioni di sfalcio.

Si precisa che l'estensione delle aree interessate dall'attività è comprensiva della superficie delle zone a verde, di quelle destinate a viabilità e manufatti vari e delle zone interne ed esterne alle recinzioni esistenti.

Il taglio dell'erba deve essere eseguito presso tutte le zone ove questa sia presente, compresi fossi, terrapieni, scarpate ed altro.

Il taglio dell'erba dovrà essere eseguito in modo omogeneo su tutta la superficie trattata e non potrà essere effettuato ad un'altezza media inferiore a 3cm e superiore a 4-5cm.

La pulizia comprende anche lo spollonamento al piede delle piante.

Le recinzioni presenti nelle aree dovranno essere pulite oltre che all'interno anche all'esterno per almeno una larghezza di cm 30. Su tutte le recinzioni non dovranno essere lasciati residui vegetali di alcun tipo, sia verdi che secchi.

Per il controllo delle infestanti si potranno utilizzare attrezzature manuali, quali frustini, falcetti od altro.

In corrispondenza di cespugli o siepi di recente impianto o di particolare interesse ornamentale è consentito l'uso esclusivo di falcetti o forbici manuali.

ART. 3

RACCOLTA FOGLIE

Sui tappeti erbosi con elevata presenza di alberi ed arbusti si dovrà eseguire tra la fine di Settembre e fine Dicembre, con la variabilità connessa all'andamento stagionale, una minuziosa rastrellatura, andanatura, raccolta delle foglie.

Unitamente alle foglie, dovrà provvedersi alla raccolta di ogni altro residuo giacente sulle aree, sia inorganico che organico, sia di origine naturale o biologica, che costituito da

manufatti di qualsiasi natura o loro frammenti o parti, così da lasciare le aree prima dell'inverno in condizioni di decoro e perfetta pulizia.

ART. 4

DISERBO MECCANICO

Le erbe presenti lungo le cordonature , i marciapiedi e le recinzioni adiacenti a luoghi pubblici, dovranno essere eliminate mediante l'uso di decespugliatori senza danneggiare le pavimentazioni esistenti.